

Oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica – Cina - Modifica Reg.to UE 2019-1198 - Fine registrazione delle importazioni e riscossione retroattiva del dazio esteso.

Sulla GUUE serie L n. 321 dell'12/12/2019 è pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131** della Commissione del 28 novembre 2019, che, **a decorrere dal 13 dicembre 2019**, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici Taric 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si rappresenta che il dazio antidumping definitivo del 36,1%, applicabile a «tutte le altre società» ai sensi dall'articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento istitutivo, è esteso, a decorrere dal 23 marzo 2019 (data inizio registrazione), alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati dalle società elencate nelle tabelle riportate nell'art.1, par.1 e 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

I codici addizionali Taric attribuiti a tali Società e figuranti all'articolo 1, paragrafo 2, e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sono quindi revocati e sostituiti dal codice addizionale Taric B999, riferito a "tutte le altre Società".

Il suddetto dazio esteso (36,1%) è altresì riscosso sulle importazioni dei prodotti delle summenzionate Società, registrate a decorrere dal 23 marzo 2019, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 (v. TAR 22 del 22/3/2019).

L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è pari alla differenza tra il dazio del 36,1% e l'importo effettivamente versato.

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, recante le aliquote individuali per talune Società cinesi che hanno collaborato nell'inchiesta, è di conseguenza sostituita dalla tabella figurante al paragrafo 3 dell'art.1 del Reg.to (UE) 2019/2131.

Tuttavia, a decorrere dal 13/12/2019, il beneficio delle aliquote individuali ridotte è subordinato alla presentazione in dogana dei seguenti documenti, che sostituiscono la dichiarazione prevista in precedenza, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198:

a) se l'importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione d'importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, redatta conformemente a quanto specificato nell'allegato 2 del Reg.to (UE) 2019/2131 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all'esportazione»);

b) se l'importatore acquista da un operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale, la dichiarazione d'importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all'operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell'allegato 3 del Reg.to (UE) 2019/2131 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all'esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall'operatore commerciale all'importatore.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg.to (UE) 2019/2131, la registrazione disposta dal Reg.to (UE) 2019/464 deve essere pertanto interrotta.

(TAR n. 2019/077 prot. n. 215010/RU del 13-12-2019 - DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione)

La Nuova Tariffa Doganale Integrata on line è stata aggiornata:

Codici TARIC

6911 1000 90,

6912 0021 11, 6912 0021 91, 6912 0023 10, 6912 0025 10 e 6912 0029 10